



- Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico della Provincia del V.C.O.
- Ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni del V.C.O.
- Agli Ordini Tecnici Professionali

LORO SEDI

Prot. n° 76

Oggetto: procedure per il contenimento dell'emergenza sanitaria nell'attività di cantiere

In riferimento alle procedure per il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 ed ai riferimenti per il riconoscimento degli oneri della sicurezza, si ritiene utile esplicitare quanto segue.

E' da richiamare il D.Lgs n° 81/08 ed in particolare:

- a) l'allegato XV " Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili dove, com'è noto, la materia è già ampiamente normata (v. allegato). La cogenza dell'adeguamento del PSC a cura del CSE risulta ascrivibile ai dettami dell'allegato ed i maggiori adempimenti con i relativi oneri da corrispondere all'operatore economico esecutore sono correlati alla tipologia di cantiere, al numero di addetti, alle caratteristiche del sito operativo nonché al contesto in cui il cantiere risulta inserito.
- b) L'articolo 74 dove è definito come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) " qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo ". Nell'ambito dell'emergenza sanitaria da virus SARS Cov-2, tra le azioni volte al contenimento dell'infezione è ampiamente diffuso l'utilizzo di mascherine e guanti, anche nelle azioni quotidiane non direttamente collegate all'attività lavorativa. Ad ogni buon conto, nell'ambito dell'emergenza sanitaria da virus SARS Cov-2 la quantità di mascherine da utilizzare per la protezione delle vie respiratorie dipende dalle effettive condizioni in cui opera il lavoratore e dalle specifiche caratteristiche del sito operativo, infatti la prassi individua come prioritarie misure di prevenzione collettiva a prevalere su misure individuali. Tuttavia l'emergenza Covid impone una riflessione particolare.

Situazioni operative riferibili a cantieri di movimento terra o cantiere stradali potrebbero essere gestibili integrando la dotazione di mascherine con il distanziamento degli addetti. Operatori di macchine movimento terra potrebbero operare fruendo del distanziamento ed utilizzare la mascherina unicamente durante le fasi di prossimità con altri colleghi.

Maggiori difficoltà si riscontrano invece in cantieri di edilizia tradizionali dove il contesto operativo tipico di interventi di ristrutturazione o restauro di fabbricati esistenti comporta, per la maggior parte del tempo, ripetute situazioni di prossimità tra i lavoratori che non risultano avviabili con soluzioni organizzative; a solo titolo di esempio non esaustivo si riporta che: trattasi di lavori in ambienti chiusi e spesso di ridotte dimensioni, frequentemente tali lavorazioni prevedono il sollevamento manuale di elementi da parte di più di un operatore causando prossimità, in occasione di lavorazioni di demolizione e sgombero è necessaria la presenza contemporanea di più di un operatore.



L'utilizzo della mascherina risulta quindi obbligatoria per tutta la durata dell'attività e si configura quale DPC in quanto previene la diffusione collettiva di droplets contaminanti verso i lavoratori nonché verso le superfici. Nello specifico, assume poi ulteriore caratteristica di protezione in quanto previene il contatto accidentale tra mani e naso o bocca, da evitarsi tassativamente per i problemi

ben noti.

In merito alla metodologia da seguire per la gestione dell'emergenza, si richiama il Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri (anch'esso allegato) del 24 aprile 2020 condiviso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente ad ANCI, UPI, ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, UIL, CISL, CGIL. Il Protocollo costituisce riferimento unico per una corretta gestione dell'emergenza. A titolo esemplificativo si riportano alcuni articoli rilevanti.

- a) L'art. 1 comma 2 riporta che " il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura . . . " – definendo inequivocabilmente che la misurazione della temperatura è obbligatoria e non delegabile alla sensibilità del datore di lavoro. L'ottemperanza a quanto disposto dovrà essere delegata dal Datore di Lavoro ad un "Preposto Covid" opportunamente individuato, che con le procedure indicate nel documento di aggiornamento al POS effettuerà il rilievo.
- b) Relativamente alle operazioni di pulizia in generale, pulizia delle attrezzature, utilizzo di attrezzi ad uso personale e non promiscuo, pulizia delle superfici degli spazi comuni, pulizia dei mezzi di trasporto, ecc., l'art. 3 comma 2 richiede al Datore di Lavoro di verificare: " la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente . . . " la norma impone quindi una congrua dotazione di liquidi detergenti ed igienizzanti per le superfici cui necessariamente deve essere integrata la dotazione di liquidi detergenti per le mani/guanti. Lo stesso Protocollo all'art. 4 riporta l'obbligatorietà di assicurare: " . . . il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni. Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ". Anche in questo caso la previsione di utilizzo dei dispenser di gel igienizzante risulta mezzo di modificata organizzazione e protezione collettiva in aderenza al protocollo; la messa a disposizione dei dispenser deve prevederne l'ubicazione all'interno del cantiere individuando i punti di lavorazione specifica evitando di posizionarli unicamente presso i baraccamenti; particolare cura dovrà essere posta a posizionarne in misura adeguata e sufficiente e provvedere al tempestivo ricambio.
- c) L'art. 5 comma 6 riporta la previsione secondo cui: " il coordinatore per l'esecuzione dei lavori . . . provvede al riguardo ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari . . . ecc". Il documento, oltre ad esplicitare le operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei cantieri ai fini del contenimento della diffusione del virus, definisce le indicazioni all'operatore economico e al CSE di porre in essere i necessari presidi e le procedure operative.
- d) L'art. 6 comma 1 tratta la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi), pone in evidenza la necessità di contingentare gli accessi agli spazi comuni, ne deriva quindi l'esigenza di ampliare la dotazione dei baraccamenti esistenti al fine di consentirne un utilizzo conforme alle prescrizioni. Lo stesso art. 6 al comma 2 indica che: " il datore di lavoro provvede alla sanificazione . . . ". Questo tema è da ritenersi certamente rilevante in quanto, ancora una volta, costituisce mezzo di protezione collettiva con l'effetto di diminuire la magnitudo di rischio per contaminazione da contatto; i baraccamenti si configurano come luoghi comuni in cui le difese personali costituite dai DPI vengono meno, si pensi alla necessità di consumare i pasti, di sostituire gli indumenti od altre operazioni che verranno svolte in assenza di guanti e mascherine e pertanto esposte al rischio di contagio da contatto con le superfici.
- e) La previsione del CSE nell'aggiornamento del PSC conterrà ulteriori indicazioni circa l'organizzazione del cantiere con espresso riferimento al contenuto di cui all'art. 7, la rimodulazione delle lavorazioni e: " . . . la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma . . . ". La necessità di rivedere le fasi operative potrà prevedere la rimodulazione del cronoprogramma con una proroga dei tempi contrattuali in funzione della mutata e ridotta capacità produttiva imposta



dall'applicazione dei protocolli. A supporto della previsione di integrazione degli oneri specifici per la sicurezza, giunge infine la DGR 11-1330 pubblicata sul BUR Regione Piemonte al supplemento 3 in data 14 maggio 2020 (anch'essa allegata); con tale documento la Giunta Regionale ha inteso rafforzare le previsioni del protocollo 24.04 riconoscendone ulteriore dignità. La DGR 11-1330 ribadisce infatti l'esigenza di riconoscere i maggiori costi (cfr. art. 3.2), con specifico riferimento ai costi della sicurezza con quantificazione analitica e dettagliata, ed introduce il corretto ristoro degli oneri correlati all'emergenza epidemiologica individuando le maggiori spese generali e la mancata produttività del cantiere, quali conseguenze delle nuove realtà organizzative. All'art. 3.2 commi A, B, C il documento riporta precise indicazioni operative per quanto attiene:

3.2A) “ la necessaria e indispensabile revisione di aggiornamento del PSC preesistente, obbligatoria per la ripresa dei lavori, . . . ”

3.2B) “ riconoscimento dei costi connessi afferenti alle misure di sicurezza riconducibili alla quota di onere aziendale della sicurezza, di cui all'aumento delle spese generali, da valutarsi ad opera della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione Lavori e con il CS, da un minimo del 2% ad un massimo del 4% ”

3.2C) “ riconoscimento per ridotta produttività . . . Per le lavorazioni ancora da eseguirsi per l'appalto in essere . . . incremento percentuale “secco” variabile in un range dal 3% al 6% sull'importo residuale . . . ”.

Con i migliori saluti

Il Presidente
Rino Porini

All./

Verbania, 27 maggio 2020